

RGN [REDACTED]

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione feriale promiscua civile

in persona dei sigg. magistrati

dott. Roberto Parziale

Presidente

dott. Alfredo Matteo Sacco

Giudice

dott.ssa Maria Vittoria Fuoco

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento RGN [REDACTED] vertente

TRA

[REDACTED] e [REDACTED],
elettivamente domiciliati in Roma, piazza Mazzini n. 8, presso lo studio dell'avv. Loredana Leo
che li rappresenta e difende come da procura depositata in via telematica unitamente al reclamo

E

POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata in
Roma, Viale Europa, n. 190, presso la propria sede e rappresentata e difesa dall'avv. Anna
Maria Rosaria Ursino come da procura generale alle liti in atti

- esaminato il reclamo proposto da [REDACTED] e da [REDACTED]
[REDACTED] depositato in data 14 luglio 2022, avverso l'ordinanza cautelare del
30.06.2022, con cui è stato rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dagli stessi
reclamanti avverso il rifiuto all'apertura di un conto corrente base;

27

- rilevato che, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., gli odierni reclamanti esponevano che, in data 25 marzo 2021, avevano presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Roma, conseguendo il rilascio di ricevuta attestante la formalizzazione della domanda, e, dato atto che la procedura si era conclusa con il riconoscimento, a cura della Commissione Territoriale competente, della protezione internazionale sussidiaria, evidenziavano che, in data 17 dicembre 2021, si erano recati presso uno sportello di Poste Italiane s.p.a. per l'apertura di un conto corrente, ma era stato opposto loro un rifiuto in ragione del mancato possesso di un valido permesso di soggiorno;
- rilevato che i ricorrenti esponevano che la ricevuta attestante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale integrava un permesso di soggiorno provvisorio a norma dell'art. 4, comma 3, d.lgs n. 142/2015 con conseguente obbligo per Poste Italiane s.p.a. di consentire l'apertura del predetto conto corrente, in ragione di quanto stabilito dall'art. 126 *noviesdecies* TUB, in ciò valutato il grave pregiudizio subito stante l'impossibilità di concludere un contratto di lavoro, non potendo ricevere il pagamento della retribuzione in contanti, e considerata l'impossibilità di conseguire contributi e sostegni al reddito;
- rilevato che si costituiva in giudizio Poste Italiane s.p.a. contestando la domanda cautelare, sotto più profili, e, in particolare, sul rilievo che i ricorrenti erano sprovvisti di un documento in corso di validità;
- rilevato che il giudice di prime cure ha evidenziato che la ricevuta attestante la presentazione della domanda di protezione internazionale costituisce permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs n. 142/2015 e, quindi, documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del DPR n. 445/2000, in quanto documento munito di fotografia del titolare, rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati che consente l'identificazione del titolare, ma che tale documento, nel caso di specie, doveva ritenersi privo di validità in quanto decorsi più di sei mesi dal relativo rilascio;
- rilevato che il giudice di prime cure ha ritenuto di dover avere riguardo alla disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo d.lgs n. 142/2015, che prevede tale termine di validità per il permesso di soggiorno per richiesta asilo, con la precisazione che, decorso il predetto termine, il documento può essere rinnovato sino al perfezionamento del

27

procedimento introdotto con la presentazione della richiesta di asilo, e ha evidenziato che tale previsione doveva implicitamente ritenersi estesa anche alla ricevuta di cui all'art. 4, comma 3, rivestendo la medesima funzione di consentire allo straniero, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, di poter legittimamente soggiornare sul territorio italiano, anche nel caso in cui non fosse stato rispettato il termine di sessanta giorni normativamente previsto per il rilascio del permesso di soggiorno definitivo, con la conseguenza che era onere del cittadino straniero, in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs n. 142/2015 rilasciato da oltre sei mesi, avanzare istanza di rinnovo, non essendo ragionevole ipotizzare una diversa soluzione che differenzi l'ipotesi prevista dall'art. 4, comma 1 da quella di cui all'art. 4, comma 3;

- rilevato che i ricorrenti, in data 14 luglio 2022, hanno proposto reclamo, contestando, sotto più profili, l'ordinanza del 30 giugno 2022;
- vista la comparsa di risposta di Poste Italiane s.p.a. che ha chiesto il rigetto del reclamo;
- ritenuto fondato il reclamo;
- visto l'art. 126 *novedecies* TUB a mente del quale *"le banche, la società Poste Italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, "conto di base". Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione Europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto base nei casi e secondo le modalità previste nella presente sezione. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione Europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status di rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia"*;
- rilevato che la stessa Poste Italiane s.p.a. ha depositato il disciplinare applicato in ragione del quale *"i soggetti richiedenti protezione internazionale potranno richiedere l'apertura di un Conto base esibendo il solo permesso di soggiorno provvisorio, senza l'obbligo di esibire, congiuntamente al permesso, il proprio passaporto quale documento di*

riconoscimento" (cfr. COI allegata da Poste Italiane s.p.a. in allegato alla comparsa di risposta in sede di reclamo);

- dato atto che i reclamanti hanno depositato le attestazioni loro rilasciate da cui risulta che gli stessi hanno formalizzato istanza di riconoscimento della protezione internazionale che li autorizza, decorsi sessanta giorni, a svolgere attività lavorativa se il procedimento non si è concluso ed il ritardo non è attribuibile al richiedente, con la precisazione che "la presente attestazione costituisce permesso di soggiorno provvisorio (art. 4 c. 3 del D.lgs 142/2015" (cfr. pagg 11 e 12 del fascicolo di prime cure versato in atti);
- considerato che non è in discussione quanto evidenziato, peraltro dallo stesso giudice di prime cure, che tale attestazione, che costituisce permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs n. 142/2015, integra documento di riconoscimento;
- rilevato, sul punto, che i reclamanti hanno anche depositato la circolare dell'ABI del 19 aprile 2019 che prevede che "il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo (di cui all'art. 4, comma 1, d.lvo n. 142/2015), se in corso di validità, costituisce documento idoneo a procedere all'apertura del rapporto (...) Le medesime considerazioni possono valere anche per la ricevuta di cui al predetto art. 4, comma 3 (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio), nella misura in cui la stessa ricevuta, in corso di validità, sia munita di fotografia del titolare rilasciata da un'amministrazione dello Stato e indichi il nome e la data di nascita del richiedente" come nel caso di specie;
- rilevato che i reclamanti hanno depositato, all'udienza del 2 agosto 2022, i decreti adottati dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, con cui è stata riconosciuta loro la protezione internazionale sussidiaria, così dimostrando che il procedimento avviato con la presentazione della richiesta di protezione internazionale si è concluso con una decisione sulla domanda proposta ad essi favorevole;
- ritenuto che da quanto sopra consegua che debba escludersi che il permesso provvisorio di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs n. 142/2015, di cui sono in possesso i reclamanti, abbia perduto di validità considerato che la disposizione di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs n. 142/2015 non contiene una disposizione analoga a quella di cui all'art. 4, comma 1, che prevede il termine semestrale di durata del permesso di soggiorno e la possibilità di richiederne il rinnovo; valutato che, anche a norma dell'art. 4, comma 1, la richiesta di

rinnovo, può essere avanzata sino alla decisione della domanda e che, nel caso di specie, risulta che sulla domanda è intervenuta una decisione favorevole agli interessati;

- ritenuto che il permesso provvisorio di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs n. 142/2015 perda validità una volta intervenuta una decisione sfavorevole all'interessato laddove nel caso di specie, è stata, invece, riconosciuta la protezione sussidiaria così che sarebbe irragionevole ritenere che il documento in possesso dei reclamanti abbia perso di validità in una situazione in cui gli stessi hanno titolo per ottenere un permesso di soggiorno avente maggiore durata e sarebbe difficilmente ipotizzabile la possibilità di avanzare un'istanza di rinnovo, riferita non ad un provvedimento, ma alla ricevuta attestante la presentazione di una richiesta di protezione internazionale, che non può essere rinnovata, avendo già trovato accoglimento;
- ritenuta la sussistenza di una situazione di *periculum in mora* atteso che è sanzionabile la condotta tenuta dal datore di lavoro, che corrisponde ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti; passibile di sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00, secondo quanto previsto dal DL 113/2018, così che il richiedente la protezione internazionale, privato della possibilità di aprire un conto corrente di base, si trova nella impossibilità concreta di esercitare attività lavorativa retribuita e di condurre una vita dignitosa;
- ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso, ordinando a Poste Italiane s.p.a. di consentire l'apertura di conto corrente base in favore dei reclamanti;
- considerato che i reclamanti hanno depositato solo all'udienza del 2.08.2022 i provvedimenti con cui è stata riconosciuta la protezione internazionale sussidiaria, che non vi è prova fossero stati esibiti a Poste Italiane s.p.a. al momento della richiesta di apertura del conto, così che la resistente ha svolto le sue difese in un contesto in cui tale rilevante circostanza non era stata documentata, con la conseguenza che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite relative alle due fasi di giudizio

P.Q.M.

- ordina a Poste Italiane s.p.a. di consentire ai reclamanti l'apertura di un conto corrente di base presso i propri sportelli;
- compensa tra le parti le spese di lite relativamente alle due fasi del giudizio.

Si comunichi.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il

6.08.2022

MARGHERITA MARRAMA
PROCURATORE GENERALE

3

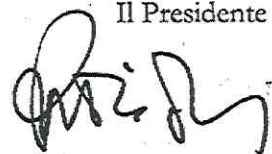
Accoglimento totale del 06/08/2022

RG n. [REDACTED]

Repart. n. 16142/2022 del 06/08/2022

Così deciso nella camera di consiglio in Roma, il 2 agosto 2022

Il Presidente



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 6.08.2022
MARGHERITA MARGHERITA
CANCELLIERA ESPERTO